**Breve informativa sulle procedure di sovraindebitamento**

**Cos’è e quali sono le funzioni dell’OCC?**

Con l’entrata in vigore del nuovo **“Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza”**  - D.Lgs n. 14/2019 (e successive modifiche) - è stata rivista tutta la materia riguardante la composizione delle crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012 e successive modifiche) allineandola ai principi generali delle procedure concorsuali ordinarie, pur mantenendo la possibilità per i soggetti sovraindebitati facenti parte del settore della c.d. “insolvenza civile”, che non possono quindi utilizzare le ordinarie procedure concorsuali, ad esempio i consumatori, e che sono esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, di risolvere le crisi da sovraindebitamento per cercare di ottenere l’esdebitazione.

L’Organismo di Composizione delle Crisi (OCC) dell’Ordine degli Avvocati di Modena è un organismo imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine far fronte all'esposizione debitoria con i propri creditori.

L’OCC è costituito da avvocati aventi i requisiti di indipendenza, professionalità, terzietà e conoscenza della materia, operanti con la diligenza richiesta dal loro incarico.

L'OCC, riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista - Gestore della crisi - che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti.

**Cosa si intende per sovraindebitamento?**

E’ definito dall’art. 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs 14/2019, quale presupposto oggettivo che legittima il ricorso alla procedura di composizione della crisi, in relazione a stati di difficoltà economico-finanziaria che rendono probabile l’insolvenza che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Consumatori, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative e lavoratori autonomi possono rivolgersi, nel caso si trovino ad avere un eccesso di debiti, all'OCC dell’Ordine degli Avvocati di Modena e proporre ai creditori, un piano di ristrutturazione dei debiti oppure un concordato minore con un programma di rientro dei debiti nel tempo secondo le reali possibilità dei soggetti.

E’ possibile altresì ricorrere alla liquidazione controllata dei propri beni oppure alla procedura di esdebitazione del sovra-indebitato incapiente, quando il soggetto non abbia alcuna utilità da offrire ai creditori.

**Chi può accedere al servizio?**

Possono accedere alla procedura le seguenti **tipologie di debitori** che si trovano in una situazione di sovraindebitamento:

* l’**Impresa Minore**, che presenti congiuntamente i seguenti requisiti:

1. un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2. ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore
3. un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;

* il**Lavoratore Autonomo**, vale a dire colui che non svolge attività di impresa (professionisti, artisti, altri lavoratori autonomi);
* l’**Imprenditore Agricolo**, vale a dire chi esercita, sia in forma individuale che societaria, una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
* il**Consumatore:**trattasi in questo caso di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, esclusivamente per i debiti contratti nella qualità di consumatore;
* il **Debitore incapiente**: trattasi di persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta nemmeno in prospettiva futura e può accedere alla esdebitazione di tutti i debiti solo per una volta, fatto salvo l’obbligo del pagamento dei debiti se entro tre anni dal decreto di Giudice di esdebitazione sopravvengano utilità ulteriori che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori;
* le **Start-up innovative** di cui al D.L.179, 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 221, 17 dicembre 2012.

**Le procedure previste sono:**

* **Concordato Minore**: usufruibile **solo per l’Imprenditore Minore, l’Imprenditore Agricolo, il Libero Professionista e le Start Up innovative**, che non sia stato già esdebitato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, che non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte e che non abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. La proposta di Concordato Minore è formulata ai creditori quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale, altrimenti può essere proposta solo nel caso in cui sia previsto un apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.
* **Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore**: usufruibile solo per il Consumatore che non sia stato già esdebitato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, che non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte e che non abbia causato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può quindi proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento prevedendo il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.
* **Liquidazione Controllata**:i debitori in stato di sovraindebitamento possono far ricorso all'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei loro beni mobili e immobili se non dovesse risultare praticabile la scelta del Concordato Minore o della Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore. Il Liquidatore, nominato dal Tribunale, in esecuzione del programma liquidatorio, provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione ai Creditori secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo.
* **Esdebitazione del Debitore Incapiente**: usufruibile *una tantum* solo da persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta nemmeno in prospettiva futura.
* **Procedure Familiari**: i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Si considerano membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla L. 76, 20 maggio 2016.